



COMUNE DI MIRA

Città d'Arte
Provincia di Venezia

SETTORE SETTORE 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO Ufficio Sportello Unico Attività Produttive e Attività Economiche

Proposta n. 11
Ordinanza n. 5

Mira, 04/11/2016

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 R.D. 773/1931 E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

IL SINDACO

Premesso che:

- la dipendenza patologica dal gioco d'azzardo è definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità come una patologia che caratterizza *"i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro e rientra nella categoria diagnostica dei disturbi di controllo degli impulsi"*.
- il diffondersi del gioco d'azzardo lecito si configura come un pericolo per la salute pubblica anche nel territorio del mirese;
- la regolamentazione del gioco in denaro, in tutte le sue forme, non può prescindere dalla raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che individua nel *"gioco d'azzardo compulsivo una forma morbosa chiaramente identificata, che, in assenza di misure idonee d'informazione e prevenzione, può rappresentare – a causa della sua diffusione - un'autentica malattia sociale"*.
- si tratta di un disturbo molto serio, che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on-line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri, contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- uno studio curato dal Codacons per A.A.M.S. – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e diretto a comprendere il fenomeno gioco e le correlazioni con la ludopatia (2010) evidenzia che nel periodo 2003-2008 è stato registrato un tasso di crescita del 207% del valore assoluto annuo della raccolta, sottolineando che nella composizione del fatturato di settore, che comprende svariate tipologie di gioco, *"i giocatori hanno favorito, quantomeno in termini di raccolta, gli apparecchi da intrattenimento, che nel 2003 rappresentavano appena il 2,4% della raccolta, contro il 45,6% del 2008"*;
- lo stesso Dipartimento dipendenza dell'ASL 13 ha potuto riscontrare un incremento esponenziale dei casi dichiarati e riconosciuti di "ludopatia" che sono passati da 17 nel 2010 a 105 nel 2015 e che rappresentano una piccolissima percentuale di soggetti poichè solo una mi-



noranza di soggetti che hanno un problema in atto di gioco d'azzardo si rivolge ai Servizi Sanitari;

Richiamata da ultimo la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.06.2016 con la quale sono state approvate delle modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per l'apertura delle sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco, approvato con D.C.C. n. 11 del 2.2.2011 e precedentemente modificato con D.C.C. 64/2015;

Visto l'art. 14 del suddetto Regolamento il quale prevede:

1. L'orario delle sale giochi è disciplinato, con apposita ordinanza sindacale e va comunicato al Comune attraverso la presentazione di apposita SCIA al portale telematico www.impresainungiorno.gov.it, l'eventuale variazione dell'orario di esercizio deve essere anch'essa sempre preceduta dall'inoltro telematico della prevista SCIA.

2. I titolari delle sale giochi dovranno esporre all'interno e all'esterno del locale gli orari d'esercizio.

3. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale tale limite orario vale esclusivamente per l'attività di gioco, al di fuori di tale fascia oraria gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS devono essere spenti e disattivati.

4. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione degli orari stabiliti con ordinanza sindacale, tenuto conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l'applicazione dei principi di cui alla legge n. 689/1981, i cui proventi sono destinati prioritariamente alle iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale. In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà, per un periodo da 1 a 7 giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate, ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.

Ritenuto di dover adottare, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato Regolamento, un provvedimento a tutela della propria comunità, volto a regolamentare l'orario delle sale giochi e degli esercizi ove sono installati apparecchi automatici da intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS senza essere sale giochi, al fine limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che recita: *"Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;

Dato atto che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., che stabilisce che *"il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali,*



dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Richiamate la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

-Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimenti denominati "new slot" e "Videolottery-terminal";

-Negozzi dediti all'attività prevalente di raccolta delle scommesse;

-Sale Bingo;

tutte in possesso di autorizzazione della Questura ai sensi dell'art. 88 Tulpis, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione 5^a) n. 3271 del 30.06.2014 e n. 3485 del 27.08.2014, con le quali i magistrati hanno "...avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi di rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute..";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18.07.2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata, affermando che "...è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

Visto il D.L. n. 158 del 13.09.2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 dell'08 novembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Visti gli art. 50 comma 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale ufficiale di governo;

Vista la sentenza del TAR Veneto n. 811 del 16.7.2015 con la quale ha affermato che "l'interesse meramente economico della società ricorrente, la quale vede solo limitata nel numero di ore quella parte di attività legata all'utilizzo della apparecchiature con vincite in denaro, con derivata contrazione dei profitti, è recessivo rispetto ai benefici derivanti dalla riduzione della patologia del gioco d'azzardo patologico che comporta sia oneri pubblici che economici a carico del S.S.N. (cfr. Tar Ve sez. III ord. 641/2014, n. 642/2014. N-. 643/2014 e n. 644/2014; Cons. St. sent. 5826/2014);

Visto l'art. 110 del R.D. n. 773 del 18.06.1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", che disciplina l'esercizio del gioco lecito;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di adottare efficaci misure di controllo e prevenzione del fenomeno;



Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore competente per materia;

ORDINA

di stabilire i seguenti orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato:

1) ORARIO DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS:

l'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi

2) ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL TULPS R.D. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI:

- a) Autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar/ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto,...);
- b) Autorizzati ex art. 88 del TULPS (sale bingo, agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco,);

l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS collocati nelle tipologie degli esercizi di cui sopra è fissato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;

DISPONE

che, in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi, il titolare della relativa autorizzazione (o del titolo equivalente) è tenuto a osservare quanto sopra, oltre alle seguenti disposizioni:

- A. Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco con vincita in denaro;
- B. Obbligo, per i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, di esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, e l'obbligo di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio;
- C. Obbligo di esposizione, nelle sale giochi, all'interno e all'esterno del locale dal cartello indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi;
- D. Obbligo di prevedere idonea sorveglianza e l'obbligo di far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido, per l'uso dei congegni di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.

AVVISA

Che nei confronti degli inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con l'applicazione dei principi di cui alla legge n. 689/1981.

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate, ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.

AVVERTE

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio informatico e sul sito web del Comune di Mira.

Contro l'Ordinanza stessa è ammesso ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, da presentarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore ovvero entro il termine di 120 gg. potrà essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
ALVISE MANIERO

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Alvise Maniero;1;1269828